

Bari, 27 luglio 2026

COMUNICATO INTERNO

SULLA COMUNICAZIONE DEL 24/07/2026 DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'I.T. "VITO SANTE LONGO" DI MONOPOLI: NECESSITÀ DI CORRETTA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO E DI IMMEDIATA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO DI CONTRATTAZIONE

La UIL Scuola Puglia ritiene doveroso intervenire per precisare i termini giuridici della situazione in atto, a seguito della comunicazione del 24/07/2026 a firma della Dirigente Scolastica dell'I.T. "Vito Sante Longo" di Monopoli, con la quale si afferma che il pagamento dei compensi accessori a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) sarebbe "temporaneamente sospeso" in attesa di futuri "sviluppi e chiarimenti di natura legale e giurisdizionale".

Tale rappresentazione **non trova riscontro nel contenuto del provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Bari** e rischia di ingenerare preoccupazione ingiustificata tra il personale scolastico, attribuendo implicitamente all'iniziativa sindacale conseguenze che non le sono proprie.

La corretta lettura del provvedimento giudiziario

Il Tribunale di Bari, con decreto ex art. 28 della Legge n. 300/1970 del 17 luglio 2026 (proc. n. 8043/2026), ha accertato la **natura antisindacale di plurime condotte poste in essere dall'Amministrazione scolastica** e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito la cessazione di tali condotte, la rimozione degli effetti degli atti unilaterali adottati con note prot. nn. 9984/U del 02.02.2026 e 2293/U del 09.03.2026, nonché del provvedimento prot. 1355 dell'11.02.2026 (Erasmus+), la pubblicazione dei comunicati sindacali trasmessi dalla ricorrente,

ha accertato la omissione della comunicazione dell'assemblea sindacale del 03.03.2026 e della informativa su organici, formazione delle classi e iscrizioni, e altre condotte.

Il provvedimento giudiziario **non ha disposto alcuna sospensione dei pagamenti**, né ha condizionato la corresponsione dei compensi accessori all'esito di futuri chiarimenti giuridici.

La ragione per cui i compensi accessori non possono essere attualmente erogati è di natura esclusivamente procedurale e imputabile all'Amministrazione, che **non ha rispettato, peraltro, le scadenze previste dal CCNL** entro cui avviare (15 settembre 2025) e concludere (30 novembre 2025) la contrattazione d'Istituto: gli atti unilaterali sulla cui base si sarebbe proceduto all'erogazione dei compensi accessori sono stati dichiarati illegittimi dal Giudice, in quanto adottati in violazione degli obblighi di contrattazione integrativa previsti dagli artt. 8 e 30 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. In assenza di un contratto integrativo d'istituto validamente stipulato, non sussiste il presupposto giuridico per la corresponsione dei compensi stessi.

Gli obblighi derivanti dal provvedimento giudiziario

L'Amministrazione scolastica è tenuta a dare piena, immediata e fedele esecuzione al provvedimento del Giudice. A tal fine, la Dirigente Scolastica è chiamata a:

- **convocare tempestivamente** la sessione di contrattazione integrativa d'istituto, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 5, 6, 8 e 30 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 23.12.2025;
- **trasmettere preventivamente** tutta la documentazione informativa prevista dalla contrattazione collettiva, quale presupposto indispensabile per una partecipazione sindacale effettiva e consapevole;
- **improntare la propria condotta** ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono caratterizzare le relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del CCNL.

Messaggio al personale Docente e ATA

La UIL Scuola rassicura tutto il personale dell'Istituto: "La situazione attuale è la diretta conseguenza del **mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, delle procedure di contrattazione integrativa** previste dalla legge e dal CCNL. Non appena sarà regolarmente stipulato il contratto integrativo d'istituto, i compensi accessori potranno essere legittimamente erogati".

La UIL Scuola proseguirà nella propria azione di tutela affinché le risorse del FMOF vengano contrattate ed erogate nel pieno rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Il proprio Ufficio Legale resta a disposizione, a titolo gratuito, per le eventuali iniziative a **tutela delle spettanze individuali del personale Docente e ATA** per le attività aggiuntive prestate nel corso dell'a.s. 2025/2026.

È stato, inoltre, richiesto l'**intervento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** per i profili di competenza. L'Ufficio Legale continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela delle prerogative sindacali e dell'immagine dell'Organizzazione.

Giulia Martinelli
Responsabile Territoriale

Angelo Lepore
Vittorio Nuvoletta
RSU UIL SCUOLA

Gianni Verga
Segretario Generale

“Da affiggere all’albo sindacale della Scuola ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20/05/1970”